

Comune di Monte San Biagio

Provincia di Latina

via Roma,1 - 04020 Monte San Biagio (LT)

REGOLAMENTO

PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI SOCIO-ASSISTENZIALI

Approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 28 del 15/05/2018

Art. 1

OGGETTO

Il presente regolamento disciplina i criteri di accesso, le procedure e l'erogazione degli interventi economici di assistenza sociale del Comune, secondo i principi di universalità, uguaglianza, non discriminazione e cittadinanza, voluti dalla Costituzione e dalle Leggi dello Stato, a favore di

- cittadini residenti e/o nuclei familiari che versino in situazioni di disagio economico
- nuclei familiari residenti che comprendono componenti con una condizione di disabilità psicologica o fisica

Art. 2

OBIETTIVI

Gli interventi di cui al presente Regolamento sono finalizzati a

- prevenire o ridurre il disagio e la marginalità generati da insufficienza del reddito tale da non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari.
- Praticare un sostegno economico sostitutivo di interventi diversi a favore di soggetti con disabilità psicologica o fisica.

I contributi disciplinati dal presente Regolamento vengono erogati nei limiti delle disponibilità di Bilancio, approvate annualmente dal Consiglio Comunale.

Gli interventi economici disciplinati dal presente Regolamento, non costituiscono un diritto in senso assoluto per i soggetti richiedenti, hanno carattere integrativo e non sostitutivo del reddito familiare e non possono mai essere intesi quale totale presa in carico delle situazioni svantaggiate da parte dell'Amministrazione.

Art. 3

DESTINATARI

Possono accedere alle prestazioni economiche disciplinate dal presente Regolamento i cittadini anagraficamente residenti nel Comune di Monte San Biagio; possono altresì, accedere a tali interventi i cittadini dell'unione Europea e gli stranieri residenti a Monte San Biagio, purché titolari di permesso di soggiorno.

Le concessioni possono essere erogate a domanda degli interessati, opportunamente valutate dal Servizio Sociale Comunale, o su indicazione dello stesso Servizio Sociale Comunale.

Art. 4

CRITERI GENERALI PER L'AMMISSIONE AI BENEFICI ECONOMICI

Sono ammessi i nuclei familiari o le persone sole che, alla data della presentazione della domanda, versino in stato d'indigenza ovvero che non raggiungano un reddito, familiare, annuale sufficiente al sostentamento.

In tale caso occorre verificare che i richiedenti non abbiano parenti tenuti agli alimenti (art. 433 Codice Civile) o questi, di fatto, non vi provvedano o risultino a loro volta in condizioni di indigenza al momento della presentazione della domanda.

Importante criterio di selezione è costituito dalla eventualità che il richiedente sia già destinatario di altre tipologie di intervento (S.I.A., R.E.I., Caritas ecc..). In tal caso, secondo i criteri ispiratori del D.M. 16 dicembre 2014 n. 206 che istituisce il casellario dell'assistenza presso l'INPS, eventuali interventi avranno carattere d'urgenza e di complementarietà evitando casi di sovrapposizione.

Non sono ammessi i nuclei familiari ove qualche componente risulti vittima di dipendenza (da alcol, droghe, gioco d'azzardo ecc..). In tal caso la riammissione al beneficio è vincolata alla dimostrazione dell'avvio di percorsi di recupero, debitamente documentati (servizio S.E.R.D. ecc..).

Si può intervenire, altresì, a favore di soggetti con disabilità psicologica o fisica con un sostegno economico sostitutivo, totalmente o in parte, di eventuali servizi necessari in risposta alle condizioni specifiche dei beneficiari.

Art. 5

IL NUCLEO FAMILIARE

Per nucleo familiare si intende la famiglia anagrafica così come risulta dallo stato di famiglia, ivi comprese le unioni di persone che, pur senza vincoli di parentela, vivono stabilmente sotto lo stesso tetto, partecipando alla gestione del bilancio familiare.

Art. 6

CONDIZIONE ECONOMICA DEL RICHIEDENTE

Il cittadino ammesso alla prestazione, qualora mutino sostanzialmente la composizione del nucleo familiare e/o le relative condizioni economiche, è comunque tenuto a darne tempestiva comunicazione al Comune entro un mese dal fatto modificativo.

Il Comune può sempre richiedere all'interessato idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati dichiarati, anche ai fini della correzione di errori materiali di modesta entità.

Il Comune può controllare la veridicità della dichiarazione resa e confrontare i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni con i dati in possesso del sistema informativo Comunale e del Ministero delle Finanze. L'accertamento può consistere anche in una visita domiciliare.

In caso di dichiarazioni mendaci il Comune, fatte salve le responsabilità penali dei dichiaranti ai sensi dell'Art.76 del DPR n.445 del 28/12/2001, può provvedere alla immediata revoca del beneficio.

Art. 7

TIPOLOGIE DI INTERVENTO

Le tipologie di intervento attuate dall'Amministrazione Comunale consistono in:

- Contributi ordinari
- Contributi straordinari
- Contributi a favore di soggetti con disabilità psicologica o fisica
- Contributi mediante interventi personalizzati di attivazione sociale e lavorativa

Art. 8

CONTRIBUTI ORDINARI

Le richieste di assistenza economica che pervengono al Comune sono <u>esaminate entro 30 giorni</u> dalla data di presentazione.

- In caso di diniego, questo viene comunicato al richiedente entro 40 giorni dalla data di presentazione.
- In caso di **ammissione**, l'intervento economico viene evaso con cadenza quadrimestrale con il seguente calendario:

Tempi di liquidazione delle domande ammesse

Le richieste presentate dal 1° gennaio al 31 marzo	Sono liquidate entro il 30 aprile
Le richieste presentate dal 1° aprile al 31 luglio	Sono liquidate entro il 31 agosto
Le richieste presentate dal 1° agosto al 30 ottobre	Sono liquidate entro il 10 dicembre

Le scadenze sopra riportate sono vincolate all'approvazione del bilancio di previsione annuale.

Prima dell'approvazione del bilancio di previsione saranno erogati solo **contributi straordinari**, entro i limiti finanziari dei *"dodicesimi"* previsti dalla legge.

Art. 9

CONTRIBUTI STRAORDINARI

Per "contributo straordinario" si intende un intervento **indifferibile ed urgente** di assistenza economica una tantum, che si attua in situazioni eccezionali, anche segnalate da terzi, tali da rendere necessario un intervento immediato di sostegno alla persona.

In tal caso l'Assistente Sociale responsabile del caso, istruisce la domanda limitandosi a valutare lo stato emergente di particolare bisogno e i motivi di indifferibilità e di urgenza dell'intervento stesso, rinviando a successivo approfondimento la complessiva ricostruzione e valutazione del quadro socio-economico della persona e del nucleo familiare.

Per la fattispecie è consentita l'erogazione con procedura di urgenza di un intervento economico straordinario limitato nel tempo e nell'entità, che viene deliberata dalla Giunta Comunale su una proposta formulata dal Responsabile del Servizio Sociale che si baserà sulla relazione istruita dall'Assistente Sociale comunale.

Art. 10

CONTRIBUTI A FAVORE DI SOGGETTI CON DISABILITÀ PSICOLOGICA O FISICA

L'ente può intervenire a favore di soggetti con disabilità psicologica o fisica con un sostegno economico che sostituisca, totalmente o in parte, la fornitura di eventuali servizi o prestazioni per i quali i residenti disabili provvedano in proprio e, quindi, con oneri a proprio carico.

Questi interventi possono essere attuati sia in caso di richieste presentate all'ente da parte di soggetti con disabilità, sia su indicazione del servizio sociale comunale, quando quest'ultimo ritenga necessario intervenire, in caso di carenza, o di temporanea vacanza, di servizi normalmente resi dal distretto socio sanitario LT4.

Art. 11

LIMITI DELLE PRESTAZIONI EROGABILI SOTTO FORMA DI CONTRIBUTO

I contributi, sia ordinari che straordinari, erogati ad un singolo percettore e/o nucleo familiare, non possono comunque superare la somma di € 300,00.

L'intervento di contributo è ripetibile, purché:

- 1) l'importo massimo annuale non superi la somma di € 900,00.
- 2) Dalla relazione dell'assistente sociale si evinca un caso di bisogno rientrante nella tipologia di seguito riportata:
 - Situazioni di accertata difficoltà all'inserimento nel mondo del lavoro per età avanzata, fragilità fisico-psichica o gravosità del carico familiare di cura;
 - nuclei familiari in particolare condizioni di fragilità e con presenza di minori a rischio di emarginazione.

Gli interventi di sostegno economico ripetuti debbono comunque, di norma, essere finalizzati ad un progetto di recupero che preveda obiettivi e tempi di risoluzione definiti nel tempo.

L'importo del singolo contributo può superare i € 300,00 (fermo restando il massimo annuale a € 900,00) solo a copertura di spese connesse all'attivazione di un percorso formativo, che miri ad una destinazione lavorativa programmata, sotto il controllo del servizio sociale comunale.

I contributi a favore di soggetti con disabilità psicologica o fisica non sono soggetti, negli importi, ai parametri sopra indicati, e soggiacciono unicamente ai limiti delle disponibilità di bilancio; sono

materialmente erogati solo previa presentazione della documentazione di spesa (fiscalmente valida) del servizio assistenziale fruito, e previa verifica della congruità dei prezzi dei servizi forniti.

Art. 12

CONTRIBUTI MEDIANTE INTERVENTI PERSONALIZZATI DI ATTIVAZIONE SOCIALE E LAVORATIVA

La finalità che l'Amministrazione Comunale si prefigge con tali interventi è quella di offrire possibilità di occupazioni temporanee a soggetti che si trovano in situazioni di svantaggio economico, di difficoltà finanziaria, di disagio personale e/o familiare, e nei casi di esclusione sociale.

In ragione delle finalità sopra evidenziate, il presente regolamento disciplina le modalità con le quali gli interventi saranno attuati nel Comune di Monte San Biagio.

Art. 13

ATTIVITÀ ED AMBITO D'APPLICAZIONE

Le prestazioni di lavoro accessorio sono espletate presso soggetti esterni (cooperative ecc..) che si rendono disponibili, e sono rese nell'ambito delle attività normalmente svolte dai soggetti stessi, o in altri ambiti su indicazione dell'Amministrazione. Fra gli altri si indicano lavori di giardinaggio, pulizia e piccola manutenzione di spazi ed edifici pubblici, attività sociali e/o culturali.

Art. 14

SOGGETTI DESTINATARI

Possono beneficiare dell'attivazione lavorativa i soggetti individuati dall'art.3, purché:

- disoccupati iscritti al Centro per l'Impiego e non percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito;
- idonei alla mansione lavorativa individuata in sede di progetto.

Art. 15

PROGETTO DI ATTIVAZIONE LAVORATIVA

Date le finalità di cui all'Art. 7 saranno beneficiari dell'attivazione lavorativa i soggetti individuati sulla base di un progetto redatto dai Servizi Sociali dell'Ente; Il progetto deve prevedere una durata a termine (non oltre mesi 3), non è ripetibile se non sono trascorsi 24 mesi.

Art. 16

COMPENSI E LIMITI DELL'ATTIVAZIONE LAVORATIVA

Il progetto deve prevedere l'impiego part-time, con orario rapportato a un compenso mensile netto non superiore ad € 300,00.

Art. 17

COPERTURE ASSICURATIVE

I soggetti ospitanti provvederanno all'assicurazione anti-infortuni dell'INAIL, e ad apposita assicurazione contro i rischi di responsabilità civile verso terzi, con spesa a carico dell'Amministrazione Comunale-

Art. 18

Per accedere agli interventi di assistenza economica del Comune sopra illustrati, gli interessati devono presentare domanda su apposito modello predisposto dal Servizio Sociale.

Alla domanda deve essere allegata:

- l'attestazione ISEE e la relativa DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) inerente la condizione economica del richiedente e nucleo familiare di appartenenza;
- tutta l'ulteriore documentazione atta a documentare lo stato di bisogno.

Il Servizio Sociale, richiede tutte le integrazioni di dati e/o documenti ritenuti necessari per la completa e corretta valutazione della domanda o li acquisisce d'Ufficio, quando possibile.

L'Assistente Sociale responsabile del caso, provvede all'istruttoria della domanda, analizzando la documentazione prodotta dall'interessato o acquisita d'Ufficio ed attivando tutte le verifiche e gli approfondimenti ritenuti opportuni a seconda del caso (colloqui con l'utente, visite domiciliari, contatti con i parenti o altri operatori del territorio coinvolti, consultazione banche dati Anagrafiche e Tributarie ecc.).

Nell'istruttoria della pratica devono essere acquisiti elementi sufficienti a fornire un quadro complessivo e coerente delle condizioni socio-economiche del richiedente. La presenza di elementi di contraddizione tra le condizioni del dichiarante richiedente e gli elementi di valutazione raccolti dal Servizio non consentono l'erogazione del beneficio fino a che lo stesso non abbia fornito al riguardo opportuni ed esaustivi chiarimenti.

Terminata l'istruttoria, l'Assistente Sociale elabora il progetto personalizzato di intervento, ove necessario, e redige la proposta di assistenza economica con apposita relazione, quantificando il relativo importo ai sensi del presente regolamento.

Il Responsabile del Servizio Sociale, redige la proposta di provvedimento finale di erogazione da sottoporre alla Giunta Comunale per l'approvazione.

Il provvedimento di concessione indica la tipologia e durata dell'intervento, l'entità dell'eventuale contributo e le modalità di erogazione.

Art. 19

INTERVENTI A FAVORE DI PRESENTI OCCASIONALI

Gli interventi di assistenza economica possono essere estesi anche ai non residenti ed agli stranieri occasionalmente presenti o dimoranti o di passaggio nel territorio comunale, qualora gli stessi si trovino in situazioni di bisogno tali da richiedere interventi urgenti e indifferibili e fatta salva la successiva rivalsa nei confronti di altri Enti eventualmente competenti.

Anche questi interventi soggiacciono alle limitazioni previste dal I e II comma dell'art. 11.

Art. 20

COLLABORAZIONI

L'amministrazione comunale regolerà i propri interventi anche raccordandosi con le altre realtà socio assistenziali presenti sul territorio.

In tal senso eventuali interventi di fornitura di generi alimentari potranno essere attuati per il tramite, o in ottica di complementarietà, con la Caritas parrocchiale.

Art. 21

NORME FINALI

Tutti gli interventi attuati ai sensi del presente regolamento saranno comunicati al casellario dell'assistenza istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), con il decreto del ministero del lavoro e delle politiche sociali 16 dicembre 2014, n. 206.

Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua approvazione.